

Studio Legale Romano

Avv. Giovanni Romano
Avv. Paola Genito

Avv. Natascia Delli Carri
Avv. Maria Cristina Fratto
Avv. Annalisa Iannella
Avv. Egidio Lizza
Avv. Giuseppina Mancino
Avv. Roberta Mongillo
Avv. Francesco Pascucci

Dott. Francesco Altieri
Dott. Francesco Angeloni
Dott. Marilisa Cardona Albini
Dott. Linda Costa
Dott. Aldo De Luca jr.
Dott. Francesco De Rosa
Dott. Concetta Diglio
Dott. Luigi Guarino
Dott. Teresa Iannace
Dott. Fabio Lombardi
Dott. Angelo Montella
Dott. Maria Assunta Vele

Benevento, 17 marzo 2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri
in persona del Presidente del Consiglio p. t.
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM) -

Oggetto: Diffida formale ad adempiere

In nome, per conto e nell'interesse dell'A.I.R.L. – Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia – in persona del proprio legale rappresentante p.t., che con me sottoscrive la presente per ratifica e conferma di quanto in essa contenuto, si ritiene opportuno fare alcune puntualizzazioni con riferimento al deliberato di intenti del Consiglio dei Ministri nr. 46 del 23 febbraio u.s.

Con lo stesso, *“al fine di dare seguito alle convergenti indicazioni emerse dalla riunione congiunta delle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, il Consiglio dei Ministri ha deciso di adottare tutte le iniziative opportune a dare respiro strategico e forte valenza operativa alla partnership Italia – Libia, assegnando priorità assoluta alla duplice esigenza: a) chiudere definitivamente il capitolo storico del passato coloniale, anche con misure altamente significative, oltre a*

Studio Legale Romano

quelle già eseguite od in corso di esecuzione, da concordare con la parte libica, che diano il segno dell'amicizia tra i due popoli, rinnovando nel contempo l'invito alle autorità libiche a dare seguito completo agli impegni sottoscritti, in particolare ai fini della concessione senza discriminazioni ai profughi italiani; b) continuare a ricercare con la parte libica una soluzione accettabile del contenzioso economico sui crediti che vantano le aziende italiane, rappresentando nel contempo la necessità che si ponga termine alle limitazioni tuttora vigenti sul piano normativo e pratico in Libia a danno delle aziende italiane”.

Tanto rilevato, l'A.I.R.L., in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal sottoscritto procuratore, premesso che:

1. i componenti dell'A.I.R.L. erano proprietari in Libia di beni mobili ed immobili ed hanno ivi esercitato le proprie attività anche attraverso la conduzione di aziende tipo agricolo, contribuendo, in ogni caso ed indubbiamente, allo sviluppo delle relazioni industriali e commerciali del paese stesso;
2. nell'anno 1970, a seguito del mutamento del regime di governo in Libia, i componenti dell'A.I.R.L. ed i loro dante causa, subivano, in quanto cittadini italiani, l'espulsione dal territorio libico e la confisca di tutti i loro beni (esistenti sul medesimo territorio) da parte del Governo della Libia, in violazione del Trattato Italo - Libico del 1956;
3. il cambiamento di regime avvenuto in seguito al colpo di Stato del 1° settembre 1969, e l'ascesa di Gheddafi al potere portarono in pochi mesi all'adozione di misure via via più restrittive nei confronti della collettività italiana, fino al decreto di confisca del 21.07.1970 emanato per *“restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurate dagli oppressori”*, in clamorosa violazione del diritto internazionale e, specificamente, del citato Trattato del 1956, nonché delle Risoluzioni dell'ONU relative alla proclamazione di indipendenza della Libia, che garantivano diritti ed interessi della comunità italiana;

Studio Legale Romano

4. in quell'occasione, probabilmente per ragioni di opportunità politica ed economica, il Governo italiano ritenne di dover accettare il fatto compiuto, senza denunciare la violazione del Trattato del 1956 e senza nemmeno avvalersi della clausola arbitrale espressamente prevista dall'articolo 17 del Trattato medesimo;
5. a fronte delle pretese avanzate dagli aventi diritto attraverso i propri organismi rappresentativi, il Parlamento italiano approvò, dapprima, la legge del 6.12.1971, n. 1066, con la quale si riconosceva un acconto sugli indennizzi spettanti ai cittadini italiani per i beni perduti, con coefficienti scalari nella misura media del 15% *“in attesa di accordi internazionali”*. Successivamente, i rimpatriati dalla Libia hanno beneficiato di leggi d'indennizzo, parziali e senza rivalutazione monetaria, promulgate in favore di tutti i proprietari di beni perduti all'estero (v. legge del 28.1.1980 n. 16, legge del 5.4.1985, n. 135 e legge del 29.1.1994, n. 98), che, con estrema lentezza, ed anche in seguito all'instaurarsi di contenzioso giudiziale tra gli interessati e la Pubblica Amministrazione italiana, sono ancora in via di applicazione;
6. i destinatari degli iniqui provvedimenti del Governo libico, nonostante la singolarità delle vicende loro occorse, non hanno tuttavia ottenuto nessun provvedimento specifico che, tenendo conto dei loro diritti e delle obiettive difficoltà di ottenere da parte della Libia documentazione probatoria riguardante le loro proprietà, riparasse in modo equo e definitivo le vessazioni subite. In pratica, la misura degli indennizzi normativamente riconosciuti non può considerarsi certamente congrua, sia per ciò che concerne la valutazione dei beni confiscati, sia per la difficoltà o, addirittura impossibilità di reperire la documentazione richiesta a supporto delle domande di indennizzo, a cagione della riottosità dello Stato estero. A questo deve aggiungersi l'enorme lasso di

Studio Legale Romano

tempo intercorso, dapprima, tra l'attuazione da parte dello Stato libico delle procedure di espulsione e confisca e le leggi di indennizzo italiane, e poi tra l'emanazione delle leggi di indennizzo e la materiale erogazione delle somme in favore dei cittadini italiani, a causa sia della scarsa funzionalità degli uffici preposti a tali adempimenti, sia per la lentezza dei lavori della commissione con poteri deliberativi in merito alla spettanza delle somme. A ciò si aggiunga (e ciò pare essere il danno di più rilevante momento) l'assoluta esiguità delle percentuali di rivalutazione monetaria riconosciute dallo Stato italiano rispetto alle somme dovute ai cittadini confiscati;

7. nel luglio 1998, interveniva tra l'Italia e la Libia un accordo che, pur affrontando e risolvendo diverse "questioni aperte" tra i due Paesi, nemmeno accennava alla questione del risarcimento per i beni confiscati dalla Libia ai cittadini italiani;
8. avendo assunto tale atteggiamento, si può ritenere che il Governo italiano abbia sostanzialmente rinunciato a pretendere da parte libica, ed in merito alla "questione dei rimpatriati", il rispetto del Trattato del 1956 e ad esercitare la già ricordata clausola arbitrare, ritenendo che lo sviluppo dei rapporti bilaterali ed i grandi interessi economici collegati agli investimenti nel settore energetico e delle comunicazioni potessero valere tale sacrificio;
9. il Governo italiano è stato più volte interpellato e sollecitato ad operarsi in ambito internazionale per conseguire una risoluzione della questione che coinvolge i ricorrenti, unitamente a tanti altri cittadini ed imprese italiani, ma nessuna reale ed efficace azione è stata intrapresa in tal senso, nei trentasei anni che sono trascorsi dalla rivoluzione libica;
10. alcuni componenti dell'A.I.R.L., in persona del sottoscritto procuratore hanno avviato un'azione legale innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in danno dell'Italia per sentir censurare la presenza di una prassi amministrativa di

Studio Legale Romano

tolleranza da parte dell'Italia di un comportamento lesivo dei diritti riconosciuti dalla CEDU, quale nel caso di specie può essere qualificato il comportamento di inerzia ed ostruzione tenuto dallo stesso Stato Italiano, nel corso dei trentasei anni trascorsi dalla rivoluzione libica;

11. con preoccupazione ed al contempo speranza in una prossima e positiva risoluzione della annosa questione che vede protagonisti i propri componenti, osserva l'evolversi delle relazioni tra Italia e Libia e, in particolare, valuta la rilevanza di quanto espresso dal Consiglio dei Ministri nella delibera di intenti nr. 46 del 23 febbraio u.s., per cui

invita e diffida

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il persona del Presidente del Consiglio p.t. a non provvedere al pagamento in favore della Libia di alcuna somma a qualsiasi titolo e comunque finalizzata a “*chiudere definitivamente il capitolo storico del passato coloniale*” ed, in particolare, a titolo di risarcimento dei danni da guerra dalla stessa vantati, se non dopo aver provveduto all'integrale soddisfazione dei danni patiti dai componenti dell'A.I.R.L. a seguito delle confische operate dal Governo Libico a partire dal 1970 ed allo stato rimasti ancora sostanzialmente inevasi.

Restando a disposizione per ogni e più opportuno chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.

Il Presidente dell'A.I.R.L.

(Giovanna Ortu)

Avv. Giovanni Romano